

- condannare l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
- in subordine, se l'interveniente non dovesse partecipare al procedimento, condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — SeNaPro/UAMI — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)****(Causa T-769/15)**

(2016/C 078/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Germania) (rappresentante: avvocato A. Schröder)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rottenmann, Austria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «Dolokorn» — Domanda n. 11 877 181

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 ottobre 2015 nel procedimento R 2643/2014-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla SeNaPro GmbH.

**Motivo invocato**

- Violazione degli articoli 75 e 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.
-